

N. TAR	008 - 2018
N. PROTOCOLLO	16164 RU dell' 8 febbraio 2018
MITTENTE	DIREZIONE CENTRALE LEGISLAZIONE E PROCEDURE DOGANALI - Ufficio tariffa doganale, dazi e regimi dei prodotti agricoli
DESTINATARI	DIREZIONI REGIONALI E INTERREGIONALI DIREZIONE INTERPROVINCIALE DI BOLZANO E TRENTO UFFICI DELLE DOGANE E SEZIONI OPERATIVE TUTTE
OGGETTO:	Istituzione dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni acciai anticorrosione originari della Repubblica popolare cinese.

Comunicasi che sulla Gazzetta Ufficiale UE serie L 34 dell'8/2/2018 è pubblicato il Regolamento di esecuzione (UE) 2018/186 della Commissione del 7 febbraio 2018, che istituisce, **a decorrere dal 9 febbraio 2018**, un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di prodotti laminati piatti di ferro o di acciai legati o non legati, calmati con alluminio, placcati o rivestiti – mediante galvanizzazione per immersione a caldo – di zinco e/o alluminio e nessun altro metallo, passivati chimicamente, contenenti, in peso: 0,015 % o più ma non più di 0,170 % di carbonio, 0,015 % o più ma non più di 0,100 % di alluminio, non più di 0,045 % di niobio, non più di 0,010 % di titanio e non più di 0,010 % di vanadio, presentati arrotolati, in fogli tagliati su misura o in nastri stretti, attualmente classificati con i codici TARIC 7210 4100 20, 7210 4900 20, 7210 6100 20, 7210 6900 20, 7212 3000 20, 7212 5061 20, 7212 5069 20, 7225 9200 20, 7225 9900 22, 7225 9900 92, 7226 9930 10, 7226 9970 94, originari della Repubblica popolare cinese.

Da tale dazio sono esclusi i prodotti di acciaio inossidabile, di acciai al silicio detti «magnetici» e di acciai rapidi, nonché quelli solo laminati a caldo o a freddo.

Al riguardo, si fa presente che:

1. l'aliquota del dazio antidumping definitivo, da calcolarsi sul prezzo netto, franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, è pari al **27,9% (CADD C999)**. Tuttavia, per i prodotti fabbricati dalle società sotto elencate, il dazio in questione è applicato nella misura a fianco di ciascuna di esse indicate:

Società	Aliquota dazio definitivo	Codice aggiuntivo TARIC
Hesteel Co., Ltd Handan Branch	27,8 %	C227
Handan Iron & Steel Group Han-Bao Co., Ltd	27,8 %	C158
Hesteel Co., Ltd Tangshan Branch	27,8 %	C159
Tangshan Iron & Steel Group High Strength Automotive Strip Co., Ltd	27,8 %	C228
Beijing Shougang Cold Rolling Co., Ltd	17,2%	C229
Shougang Jingtang United Iron and Steel Co., Ltd	17,2%	C164

Zhangjiagang Shagang Dongshin Galvanized Steel Sheet Co., Ltd	27,9%	C230
Zhangjiagang Yangtze River Cold Rolled Sheet Co., Ltd	27,9%	C112
Altre società che hanno collaborato elencate nell'allegato del Reg.to (UE) 2018/186	26,1 %	C231

2. L'applicazione delle suddette aliquote individuali è subordinata alla presentazione in dogana di una fattura commerciale valida, su cui figurino una dichiarazione datata e firmata da un responsabile del soggetto giuridico che emette tale fattura, identificato dal suo nome e dalla sua funzione, formulata come segue: «Il sottoscritto certifica che il (volume) di acciai anticorrosione venduti all'esportazione nell'Unione europea e oggetto della presente fattura è stato fabbricato da (denominazione e indirizzo della società) (codice addizionale TARIC) in (Paese). Il sottoscritto dichiara che le informazioni contenute nella presente fattura sono complete ed esatte». In caso di mancata presentazione di tale fattura, si applica il dazio applicabile a tutte le altre società (27,9%).
  
3. Gli importi depositati a garanzia del dazio antidumping provvisorio a norma del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1444 (v. tar 67 del 10/8/2017) sono riscossi in via definitiva. Gli importi depositati in eccesso rispetto alle aliquote definitive sono svincolati per la parte eccedente.

Per maggiori informazioni si rimanda alla lettura del regolamento allegato alla presente nota.

Pregasi informare gli uffici e gli operatori interessati.

Per il Dirigente dell'Ufficio ad interim  
Dr.ssa Cinzia Bricca  
Il Funzionario Delegato\*  
F.to Dott.ssa Paola Paliano

“Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell'art.3, comma 2 del D.Lgs 39/93”

\*Ai sensi dell'Articolo 4 bis del decreto legge 19 giugno 2015, n. 78  
e in virtù dell'atto n.20329/RI del 06.09.2017